

39/25 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 39-25 concernente la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Benlodi Gionata (nato a Caprino Veronese il 22-7-1975 e residente in Porto Mantovano, via F. Coppi, 49; C.F.: BNLGNT75L22B709E e da Beatrice Davì (nata a Trecenta il 19-9-1971 e residente al medesimo indirizzo; C.F.: DVABRC71P59L359B), ai sensi degli artt. 66, 67 e segg. CCI;
- visto l'art. 56 del decreto legislativo n. 136/2024;
- esaminata la documentazione allegata e la relazione del gestore della crisi avv. Alessia Lomaglio;
- rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che i ricorrenti, coniugi conviventi, sono lavoratore dipendente il primo e pensionata la seconda e rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto oggetto del piano sono esclusivamente i debiti (parzialmente comuni) contratti in veste di consumatori e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- rilevato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale sono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso nonché dalla pendenza di plurime procedure esecutive;



- ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano salvo quanto specificato in dispositivo;

P.T.M.

- dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da Benlodi Gionata (nato a Caprino Veronese il 22-7-1975 e residente in Porto Mantovano, via F. Coppi, 49; C.F.: BNLGNT75L22B709E e da Beatrice Davì (nata a Trecenta il 19-9-1971 e residente al medesimo indirizzo; C.F.: DVABRC71P59L359B) sono ammissibili;

- prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

- dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (fatta eccezione per quella n. 56/21 radicata avanti al Tribunale di Verona, se ancora pendente) e cautelari sul patrimonio dei consumatori e vieta il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

- riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentiti i debitori).



Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza nonché per la trasmissione del presente decreto alla Cancelleria delle esecuzioni mobiliari per l'inserimento nei fascicoli n. 1423/18 e n. 352/21.

Mantova, 31 marzo 2025.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi

